

ACCORDO AZIENDALE

sulla erogazione della produttività per l'anno 2025, per il Personale non dirigente in forza all'Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori

In data 25 novembre 2024, presso la sede dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA in Roma;

tra

- **L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.** (d'ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, Antonio Mallamo, dal Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, Daniele Lucci dalla responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali-Lavoro, Alessia Mancini

e

FAISA CISAL, rappresentata da Luciano Colacchi, Gianluca Donati e Antonio Cannone;

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

viene sottoscritto il seguente

**“Accordo Aziendale sull'erogazione della produttività
per l'anno 2025, ai fini della tassazione sostitutiva ex legge n. 208/2015”**

PREMESSO CHE

1. ASTRAL è una società per azioni, costituita sulla base della Legge della Regione Lazio n. 12/2002, interamente posseduta dalla medesima Regione Lazio;
2. ASTRAL, pur avendo rilevanza pubblicistica, non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 ed i relativi rapporti di lavoro e sindacali sono, dunque, interamente assoggettati alla disciplina del lavoro privato;
3. i commi 182 e 189 della legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità) hanno introdotto la tassazione sostitutiva, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi (con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a € 50.000,00) per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza;
4. il comma 187 dello stesso articolo prevede, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, che tali somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali;
5. il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, cui l'art. 188 della predetta legge demandava l'attuazione, ha individuato i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza sopra menzionati;
6. l'art. 1, commi da 160 a 162, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ammesso al beneficio del regime di favore i lavoratori che, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000,00 euro annui, e non più 50.000,00 euro, come originariamente previsto dalla legge di stabilità 2016 ed ha altresì innalzato l'importo complessivo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva a 3.000,00 euro lordi;
7. la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 26 giugno 2020 ribadisce, tra l'altro, che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale debba risultare incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale;
8. la legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) ha confermato che sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;

PREMESSO ALTRESI' CHE

9. ASTRAL, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio, istituisce, di anno in anno, un fondo per la produttività da erogare al personale non dirigente - quantificato in somme variabili da considerarsi come costo totale a carico azienda, comprensivo degli oneri accessori e riflessi;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e radica i diritti esclusivamente sul presupposto che essa resti immutata;
- 3) il presente Accordo si applica esclusivamente al personale non dirigente con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, in forza alla data del 31 dicembre 2025;
- 4) la valutazione delle prestazioni di cui al presente Accordo è da intendersi riferita alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
- 5) Il presente accordo si applica esclusivamente per l'annualità 2025
- 6) l'erogazione della retribuzione di produttività è volta a compensare i particolari obiettivi di miglioramento dei servizi e di incremento dell'efficienza produttiva aziendale, raggiunti grazie all'impegno ed al merito individuale dei singoli lavoratori; essa è ,pertanto, strettamente condizionata e correlata all'effettiva attività lavorativa resa dal singolo dipendente ed ai risultati concretamente conseguiti in ragione di essa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dagli Accordi di Armonizzazione vigenti, e secondo gli accertamenti operati a seguito del sistema di valutazione di cui al presente Accordo;
- 7) per i casi di assenza con il diritto alla conservazione del posto, la produttività sarà riproporzionata in ragione di anno, secondo quanto disposto dal presente accordo;
- 8) l'erogazione della produttività è prevista per il mese di luglio ed è comunque subordinata all'approvazione del bilancio;
- 9) i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività sono definiti nel presente accordo, onde consentire l'accesso alla imposizione sostitutiva di cui in premessa;

**ART. 2
INDICATORI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DERIVANTE DALLA PRODUTTIVITA'**

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato, è necessario che sia stato realizzato l'incremento di almeno uno dei seguenti obiettivi (dal n. 1 al n. 10):

Incremento e miglioramento della qualità dei processi tramite:

1. una riduzione media della mancata presenza in servizio (intesa come assenza del lavoro per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
2. e/o una riduzione media, rispetto agli anni precedenti, del numero degli infortuni sul lavoro, finalizzata all'individuazione ed alla adozione, da parte aziendale, delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio;
3. e/o modifiche, su richiesta dei lavoratori, dell'orario di lavoro e della distribuzione oraria (anche al fine di agevolare la vita familiare) ad almeno il 2% dei lavoratori in forza;
4. perfezionamento e/o implementazione, rispetto all'anno precedente, di procedure self web finalizzate a consentire alla totalità dei dipendenti la diretta gestione delle richieste di fruizione di istituti contrattuali di assenza dal lavoro e della rilevazione presenze;
5. riduzione del monte-ore straordinario pari al 3% rispetto all'anno precedente, in correlazione ad una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti c.d. turnisti;
6. efficientamento delle infrastrutture e dell'automatismo dei sistemi di sicurezza, su entrambe le tratte ferroviarie di competenza, rispetto all'esercizio riferito al 2024;

Aumento del fatturato e della redditività raggiungendo nell'anno:

7. un Reddito Operativo superiore alla media degli ultimi 5 anni;
8. e/o un Risultato Netto d'Esercizio superiore alla media degli ultimi 5 anni;

Incremento e miglioramento dei seguenti obiettivi di produttività:

9. importo complessivo degli stanziamenti e/o dei finanziamenti conferiti alla Società per lo svolgimento degli obiettivi e delle attività assegnati, superiore alla media degli ultimi 5 anni;
10. e/o valore globale delle commesse inerenti all'esecuzione di lavori, oggetto di procedura concorsuale, superiore alla media degli ultimi 5 anni.

ART. 3
INCIDENZA DELLA PRODUTTIVITA' / RISULTATO SU ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

1. In considerazione del carattere di variabilità della produttività, gli importi eventualmente corrisposti a detto titolo rimarranno esclusi dal computo di ogni istituto di carattere economico-contrattuale indiretto, ivi compreso il TFR.

ART. 5
NORME FINALI

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le erogazioni individuate dal presente accordo, rientrano tra le retribuzioni di produttività così come definite dal Decreto Interministeriale sopra richiamato e della vigente normativa in materia di "Detassazione" fino ad ora emanata;
2. le parti si danno atto che il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente Accordo, Disposizione e Prassi sulle materie oggetto del medesimo;
3. le parti convengono di incontrarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo, per individuare e concordare i parametri di riferimento per la quantificazione e composizione della produttività da erogare.

ART. 6
DEPOSITO

- 1) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il presente Accordo sarà depositato ed inoltrato, unitamente alla dichiarazione di conformità così come disposto dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/5/2016 presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

Per L'ASTRAL S.p.A.

L'Amministratore Unico Antonio MALLAMO.....

Daniele LUCCI

Alessia MANCINI.....

Per

Luciano Colacchi.....

Gianluca Donati.....

Antonio Cannone.....